

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012698	02/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101


**OGGETTO:**

Dr.ssa A. S., matr. 3002900, Dirigente Sociologo con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01/01/2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sansone Carmen	30/10/2020 18:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansone Carmen	30/10/2020 18:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	02/11/2020 09:22

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.g. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto “Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N. 504 del 29/4/2020 “Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”.

PREMESSO che la Dr.ssa A. S., matr. 3002900, è dipendente della Asl Bari, con la qualifica di Dirigente Sociologo, a tempo indeterminato, con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale dell'U.O.S.V.D. – Urp e Comunicazione;

VISTO l'art. 24 del D. L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modifiche nella L. 22/12/2011 n. 214 secondo il quale per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il requisito è rideterminato in 66 anni soggetto ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, facendo salvo il limite di 65 anni per coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento a qualunque titolo, entro il 31/12/2011;

VISTA La circolare n. 2 dell'08/03/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 2 co. 5 del D. L. n. 101 del 31/08/2013 convertito con modifiche nella L. 125 del 30/10/2013 che ha fornito l'interpretazione autentica del citato art. 24 del D.L. n. 201/2011 specificando che “per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del D.L. stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”;

VISTA la circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO l'art. 12 della legge 20/03/1975 n. 70 che fissa il limite ordinamentale per i dipendenti pubblici a 65 anni;

VISTO L'art. 38 del CCNL secondo cui, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista;

RILEVATO che, in base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale (65 anni) l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione a qualsiasi titolo; invece, per i dipendenti che hanno maturato un diritto a pensione, l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per la finestra o per i casi di trattenimento in servizio autorizzati dall'Amministrazione) in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;

VISTO l'art. 15 del D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito nella legge 28/03/2019 n. 26 recante "disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" che sospendendo retroattivamente l'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti previsti per la pensione anticipata, ha stabilito che l'accesso alla stessa è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti;

CONSIDERATO che la Dr.ssa A. S. ha raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni il 25/03/2019 con un'anzianità contributiva pari ad anni 40, mesi 04 e gg. 06 e che pertanto, dovrà rimanere in servizio fino al conseguimento della prima decorrenza utile della pensione;

ACCERTATO che la Dr.ssa A. S. raggiungerà i 42 anni e 01 mese, necessari per accedere alla pensione anticipata, a dicembre 2020, per cui dovrà essere collocata in quiescenza, d'ufficio, dall'01/1/2021;

RITENUTO di dover collocare a riposo la Dr.ssa A. S. a decorrere dall'01/01/2021, per limiti di età;

#### **DETERMINA**

- di prendere atto della cessazione dal servizio della Dr.ssa A. S., matr. 3002900, Dirigente Sociologo, a tempo indeterminato, con incarico di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale dell'U.O.S.V.D. – Urp e Comunicazione, a decorrere dall'01/01/2021 (ultimo giorno di servizio 31/12/2020);
- di collocare contestualmente in quiescenza, per limiti di età, la Dr.ssa A. S. a decorrere dall'01/01/2021;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio della ASL.

**PROFILI CONTABILI**

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:  
 CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Centro di Costo	Struttura Aziendale
1120101	Area Gestione Risorse Umane

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **02/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
*L'Addetto alla Pubblicazione*  
sig. Domenico Roveto